

**Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7  
Misure per la crescita, lo sviluppo e  
l'occupazione**

(Pubblicata sul supplemento al BURL n. 16 di  
venerdì 20 aprile 2012)

**ESTRATTO**

*Art. 22*

***(Inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)***

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono inseriti i seguenti articoli:

*"Art. 6 bis*

*(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)*

1. *La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.*

2. *In particolare, le linee guida:*

*a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;*

*b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all'impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l'annullamento delle esternalità negative;*

*c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;*

*d) prevedono forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.*

3. *La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.*

4. *I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione*



*degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.*

*Art. 6 ter*

*(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)*

*1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.*

*2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.*

*Art. 6 quater*

*(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)*

*1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l'operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d'azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).".*

